

DJSGE Collana del Dipartimento Jonico
in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture”



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Danila Certosino

Mediazione e giustizia penale

Danila Certosino
avvocato e dottore di ricerca in
“Forme dell’evoluzione del diritto”, è
attualmente docente a contratto di
Diritto processuale penale presso il
Dipartimento Jonico dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”. È
autore di numerose pubblicazioni,
tra cui la voce “*Richiesta di
procedimento*” nel *Digesto del
processo penale on-line*, diretto
da A. Scalfati (Torino, 2013); il
commento agli artt. 496-515 c.p.p.
nel *Codice di procedura penale
commentato*, a cura di A. Gaito (4^a
ed., Torino, 2012); la voce “*Giudice
(poteri istruttori del)*” nel *Digesto
delle discipline penalistiche-VI
aggiornamento*, a cura di A. Gaito
(Torino, 2011); nonchè articoli
e note a sentenza sulle riviste
*Cassazione penale e Processo
penale e giustizia*.



CACUCCI
EDITORE

Danila Certosino

Mediazione e giustizia penale



CACUCCI
EDITORE
2015

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2015 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

**Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”**

1. Francesco Mastroberti (*a cura di*)

La “Testa di Medusa”. Storia e attualità degli usi civici

2. Francesco Mastroberti, Stefano Vinci, Michele Pepe

Il *Liber Belial* e il processo romano–canonico in Europa tra XV e XVI secolo

3. Bruno Notarnicola, Antonio Felice Uricchio, Giuseppe Tassielli, Pietro Alexander Renzulli, Gianluca Selicato

Elaborazione di un modello di applicazione dei principi e degli strumenti dell’ecologia industriale ad un’area vasta

4. Fabio Caffio, Nicolò Carnimeo, Antonio Leandro

Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi

5. Aurelio Arnese

Usura e *modus*. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all’attualità

6. Antonio Uricchio (*a cura di*)

Azione di contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari

7. Andrea Buccisano

Assistenza amministrativa internazionale dall’accertamento alla riscossione dei tributi

8. Stefano Vinci

Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d’Otranto tra antico e nuovo regime

9. Francesco Mastroberti

Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796–1815)

10. Mario Angiulli

I contributi consortili tra beneficio e capacità contributiva

11. Salvatore Antonello Parente

Criteri di deducibilità delle passività e limiti quantitativi del tributo successorio

12. Antonio Felice Uricchio (*a cura di*)

L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”

13. Paolo Pardolesi

Profili comparatistici di analisi economica del diritto privato

14. Danila Certosino

Mediazione e giustizia penale

**Collana della II Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Sede di Taranto**

1. Antonio Incampo

Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica

2. Antonio Uricchio

Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali

3. Paola Pierri

L'ignoranza dell'età del minore nei delitti sessuali

4. Concetta Maria Nanna (a cura di)

Diritto vivente e sensibilità dell'interprete

5. Marta Basile

Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente

6. Antonio Uricchio (a cura di)

Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali

7. Paolo Pardolesi (a cura di)

Seminari di diritto privato comparato

8. Nicola Triggiani (a cura di)

La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto

9. Salvatore Antonello Parente

I modelli conciliativi delle liti tributarie

10. Nicola d'Amati e Antonio Uricchio (a cura di)

Giovanni Carano Donvito scritti scelti di scienza delle finanze e di diritto finanziario.

11. Antonio Uricchio

Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai decreti attuativi e alla manovra salva Italia

12. Antonio Uricchio (a cura di)

I percorsi del federalismo fiscale

13. Francesco Fratini

Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell'amministrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell'amministrazione finanziaria nell'ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax payers

14. Paolo Pardolesi

Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement v. Punitive damages

15. Annamaria Bonomo

Informazione e pubbliche amministrazioni dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni

- 16. Gaetano Dammacco, Bronislaw Sitek, Antonio Uricchio** (*a cura di*)
Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie.
Integration and neighbourhood policies. New rights and new economies.
Integracja i polityki sąsiedztwa. Nowe prawo i nowa ekonomia
- 17. Sławomir Kursa**
La diseredazione nel diritto giustiniano
- 18. Concetta Maria Nanna**
Doveri professionali di status e protezione del cliente–consumatore. Contributo alla teoria dell’obbligazione senza prestazione
- 19. Umberto Violante**
Profili giuridici del mercato dei crediti in sofferenza
- 20. Filippo Rau**
La procura alle liti nel processo civile e nel processo tributario
- 21. Nicolò Carnimeo**
La tutela del passeggero nell’era dei vettori low cost. Annotato con la giurisprudenza
- 22. Giuseppe Ingrao**
La tutela della riscossione dei crediti tributari
- 23. Antonio Incampo**
Filosofia del dovere giuridico
- 24. Nicolò Carnimeo**
La pesca sostenibile nel mediterraneo. Strumenti normativi per una politica comune
- 25. Daniela Caterino**
Poteri dei sindaci e governo dell’informazione nelle società quotate
- 26. Giuseppina Pizzolante**
Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell’Unione Europea
- 27. Vincenzo Caputi Jambrenghi** (*a cura di*)
Effetti economico sociali del federalismo demaniale in Puglia
- 28. Antonio Perrone**
Fatto fiscale e fatto penale: parallelismi e convergenze
- 29. Maria Concetta Parlato**
Le definizioni legislative nel sistema penale tributario
- 30. Antonio Uricchio** (*a cura di*)
Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive
- 31. Maria Rosaria Piccinni**
Il tempo della festa tra religione e diritto
- 31. Maria Rosaria Piccinni**
Il tempo della festa tra religione e diritto
- 32. Gianluca Selicato**
Il nuovo accertamento sintetico dei redditi

Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Direttore: Bruno Notarnicola

Consiglio Direttivo: Francesco Mastroberti, Giuseppe Tassielli

Comitato Scientifico: Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Maria Luisa De Filippi, Arcangelo Fornaro, Ivan Ingravallo, Giuseppe Labanca, Giuseppe Losappio, Francesco Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando Parente, Giovanna Reali, Laura Tafaro, Nicola Triggiani.

Comitato di Redazione: Aurelio Arnese, Giovanni Bianco, Annamaria Bonomo, Mario Aulenta, Lucianna Cananà, Nicolò Giovanni Carnimeo, Maria Casola, Ernesto Cianciola, Carlo Cusatelli, Annunziata de Felice, Gabriele Dell’Atti, Cira Grippa, Nicolaia Iaffaldano, Michele Indellicato, Antonio Leandro, Stella Lippolis, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Patrizia Montefusco, Francesco Perchinunno, Armando Regina, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Luigi Santacroce, Maria Laura Spada, Paolo Stefanì, Maurizio Sozio, Giuseppe Tassielli, Stefano Vinci, Umberto Violante.

Il presente volume è stato sottoposto, ai sensi del regolamento della Collana del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ad una procedura di valutazione basata sul sistema di *Peer Review* a “doppio cieco”.

Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso la segreteria del Dipartimento Jonico.

*A Filippo
e alla mia famiglia
qui sulla Terra
e nell'Alto dei Cieli*

Sommario

Premessa	15
----------------	----

CAPITOLO PRIMO

IL PARADIGMA RIPARATIVO-CONCILIATIVO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO SOVRANAZIONALE

SEZIONE I

LA RESTORATIVE JUSTICE

1. Nozione e inquadramento giuridico.	35
2. (<i>Segue</i>): gli obiettivi.	40
3. La riscoperta del ruolo della vittima e la valorizzazione negli atti internazionali: le Risoluzioni delle Nazioni Unite.	43
4. (<i>Segue</i>): le Raccomandazioni e le Convenzioni del Consiglio d'Europa.	46
5. L'attenzione alla vittima negli atti dell'Unione europea: la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione sulla posizione della vittima nel procedimento penale.	49
6. (<i>Segue</i>): il successivo rafforzamento di tutela.	55
7. (<i>Segue</i>): gli strumenti di protezione delle vittime "particolarmente vulnerabili".	57

SEZIONE II

TECNICHE E STRUMENTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

1. La mediazione penale.	63
2. Il <i>Family Group Conferencing</i> e il <i>Circle Sentencing</i>	72

CAPITOLO SECONDO
MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE

1. Un rapporto <i>in fieri</i>	77
2. Tecniche mediative e principi costituzionali: l'obbligatorietà dell'azione penale.	83
3. (<i>Segue</i>): gli altri valori processuali.	85
4. Caratteristiche della mediazione.	89
5. Monitoraggio e analisi delle attività di mediazione.	93
6. Spazi e luoghi dell'intervento.	95
7. Il ruolo del mediatore.	97
8. (<i>Segue</i>): la formazione professionale.	101

CAPITOLO TERZO
I MODELLI

SEZIONE I

LA MEDIAZIONE NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

1. Finalismo rieducativo del procedimento minorile e paradigma riparativo.	105
2. Le sollecitazioni degli organismi internazionali all'utilizzo di tecniche conciliative.	111
3. La conciliazione in fase "preprocessuale".	116
4. (<i>Segue</i>): esito positivo e formule decisorie.	122
5. L'approccio conciliativo-riparativo durante il processo: la messa alla prova dell'imputato minorene.	136

SEZIONE II

MEDIAZIONE E RIPARAZIONE
NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1. Lo spirito conciliativo come <i>leit motiv</i> del procedimento penale di pace.	154
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nei reati procedibili a querela.	158
3. Il ruolo centrale della vittima del reato.	168
4. L'influenza della mediazione nei percorsi alternativi: la particolare tenuità del fatto.	175
5. (<i>Segue</i>): l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. . .	185

SEZIONE III

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA PENALE ORDINARIA

1. L'attività di conciliazione svolta dagli organi di polizia.	201
2. Il tentativo di conciliazione davanti al tribunale in composizione monocratica.	203
3. Messa alla prova degli adulti e pratiche di mediazione.	207
4. Gli interventi durante la fase di esecuzione della pena.	241
5. Prospettive di riforma: l'attuazione della delega sulla particolare tenuità del fatto.	254
6. (<i>Segue</i>): il disegno di legge sull'estinzione del reato per condotte riparatorie.	266
Bibliografia	271

Premessa

Da molti anni il sistema giudiziario italiano versa in una grave crisi di efficienza e funzionalità, che si traduce in crisi di credibilità della giustizia¹. A causa di questa drammatica situazione, il modello istituzionale e culturale dell'amministrazione della giustizia appare inadeguato rispetto alle esigenze culturali, politiche e sociali del nostro Paese e, conseguentemente, il processo penale si rivela non in grado di garantire quella tempestività e quella efficienza che sono direttamente funzionali non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione dei comportamenti penalmente illeciti.

Ad essere completamente travolta è l'intera macchina giudiziaria: non soltanto la fase di accertamento della responsabilità, ma

¹ In argomento, v. C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 1 ss.; G. CIANI, *La situazione della giustizia penale secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione: analisi e proposte*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 436 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 1 ss.; A. A. DALIA, *Le ragioni della crisi della giustizia penale*, in *Studi di diritto processuale penale*, a cura di A. A. Dalia, Torino, Giappichelli, 2005, p. 1 ss.; L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in AA.VV., *Diritto penale minimo*, a cura di U. Curi-G. Palombarini, Roma, Donzelli, 2002, p. 9 ss.; L. KALB, *Crisi della giustizia penale e contributo del giurista*, in *Proc. pen. e giust.*, 2012, n. 1, p. 1 ss.; L. MARINI-L. PEPINO, *Crisi di un modello o crisi del processo?*, in *Quest. giust.*, 2001, p. 1017 ss.; R. ORLANDI, *Verità e giustizia: osservazioni di un processualista alla luce di recenti esperienze "conciliative"*, in AA.VV., *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio* (Atti del Convegno di studi, Como 13-14 maggio 2005), a cura di G. Mannozi-F. Ruggieri, Varese, Insubria University Press, 2007, p. 151 ss.; M. PELISSERO, *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 261 ss.; M. RONCO, *Crisi della giustizia: responsabilità della magistratura e della classe politica*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1116 ss.; M. VIETTI, *Crisi economica e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1 ss.

anche la fase di applicazione della pena e l'intero sistema sanzionatorio². Molteplici sono le cause che hanno generato questo fenomeno: l'eccessiva durata dei processi; la mancata certezza che all'enunciazione teorica della sanzione segua realmente una sua applicazione; l'aumento dei tassi di criminalità; la proliferazione dell'attività legislativa, con la continua creazione di nuove fattispecie incriminatrici; la situazione di sovraffollamento carcerario. Fenomeni tra loro concatenati, al cui apice si colloca il problema delle lungaggini processuali, che genera un forte senso di insoddisfazione sociale: risulta evidente che, quanto più la decisione si allontana dall'epoca del fatto oggetto di accertamento, tanto più diminuisce l'interesse della collettività alla riaffermazione dell'ordine giuridico violato.

L'eccessiva durata dei processi e il considerevole aumento dei reati che cadono ogni anno in prescrizione rendono dunque evidenti come l'attuale sistema giudiziario sia inefficiente ed inefficace³. Al riguardo, l'"efficienza" deve essere intesa come criterio di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili in un dato momento storico in termini di personale, disponibilità economiche, strutture, tempi. Pertanto, operando un bilanciamento fra mezzi impiegati e risultati conseguiti, appare efficiente quel sistema processuale che, sulla base delle fonti esistenti, sia in grado di raggiungere anche risultati minimi⁴.

L'"efficacia" è, invece, la capacità di raggiungimento degli scopi prefissati: il processo penale può dirsi veramente efficace quando è in grado di «accertare i fatti e le eventuali responsabilità, con riferimento al tema formulato dall'accusa, attraverso l'impiego del metodo giurisdizionale, caratterizzato dal contraddittorio delle parti di

² Cfr. F. GIUNTA-R. ORLANDI-P. PITTARO-A. PRESUTTI, *L'effettività della sanzione penale*, Milano, Ipsoa, 1998; G. MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 414 ss.; G. NEPPI MODONA, *Il sistema sanzionatorio: considerazioni in margine ad un recente schema di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 325 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, Giuffrè, 2011.

³ Cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 2.

⁴ Una dettagliata analisi sull'argomento è realizzata da L. KALB, *La "ricostruzione orale" del fatto tra "efficienza" ed "efficacia" del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2005.

fronte all'organo giudicante»⁵. Di conseguenza, «l'efficienza e l'efficacia devono essere il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni processo penale»⁶: se l'efficacia di un sistema è data dal rapporto obiettivi-risultati, dove l'obiettivo principale deve essere quello di garantire i principi fondamentali del giusto processo, al tempo stesso deve essere perseguita l'efficienza del sistema, tenendo in considerazione che anche la capacità di dare una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di un processo che sia “giusto”⁷.

Come evidenziato in dottrina, strettamente connesso al principio dell'efficienza è quello della “ragionevole durata” del processo⁸:

⁵ Così V. GREVI, *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, in AA.VV., *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, a cura di L. LANFRANCHI, Roma, Istituto di Enciclopedia italiana, 1997, p. 282.

⁶ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 8.

⁷ In questi termini, v., ancora, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 8.

⁸ Sul legame fra efficienza e speditezza v. già G. CONSO, *Come accelerare il processo e rivalutare il dibattito*, in *Giust. pen.*, 1978, I, c. 428. Più di recente N. ROSSI, *Il principio di ragionevole durata del processo penale: quale efficienza per il giusto processo?*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 890; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale “metodo” della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 763. Evidenzia elementi di criticità, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 13, secondo cui «un rito efficiente ottimizza tutte le risorse in funzione del risultato migliore, sicchè celerità ed efficienza potrebbero anche non coincidere».

In generale sulla ragionevole durata del processo, senza alcuna pretesa di completezza, v. AA.VV., *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. Kostoris, Torino, Giappichelli, 2005; M.G. AIMONETTO, “Ragionevole durata” del processo penale, legge Pinto e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in AA.VV., *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi. Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 232 ss.; EAD., *La “durata ragionevole” del processo penale*, Torino, Giappichelli, 1997; E. AMODIO, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in AA.VV., *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale* (Atti del Convegno, Bergamo 24-26 settembre), Milano, Giuffrè, 2010, p. 1 ss.; ID., *Ragionevole durata del processo penale e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in AA.VV., *Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli* (Atti del Convegno, Milano 18 marzo 2005), Milano, Giuffrè, 2006, p. 55; ID., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797 ss.; A. BARGI, *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in AA.VV., *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, Giuffrè, 2010, p. 469 ss.; S. BUZZELLI, voce *Processo penale (ragionevole*

«solo un processo in grado di assicurare una sanzione effettiva e relativamente celere può costituire un idoneo deterrente rispetto a tecniche dilatorie o addirittura ostruzionistiche, perché altrimenti nulla potrà mai realmente sterilizzare l'incidenza del decorso del tempo rispetto all'esito del processo penale»⁹.

È noto come l'Italia in questi ultimi anni sia stata destinataria di innumerevoli condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, inflitte, nella maggior parte dei casi, proprio per violazioni delle prescrizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uo-

durata del), in *Enc. dir.*, Annali, vol. III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 1017 ss.; A. CIGLIONI, *La ragionevole durata del processo*, in AA.VV., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, Giappichelli, 2007, p. 197 ss.; G. D'AIUTO, *Il principio della ragionevole durata del processo penale*, Esi, Napoli, 2008; F.R. DINACCI, *Impugnazioni e ragionevole durata*, in AA.VV., *Il codice di procedura penale in vent'anni di riforme*, a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2009, p. 145 ss.; P. FERRUA, *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 458 ss.; M. FINOTTO, *Il diritto alla ragionevole durata del processo*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 545; F. GIUNCHEDI, *Moduli differenziati di accertamento, incremento delle garanzie e "ragionevole durata" del processo penale*, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, diretto da A. Gaito-G. Spangher, t. III, *Gli accertamenti complementari*, a cura di M. Montagna, Torino, Giappichelli, 2011, p. 91 ss.; V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204 ss.; ID., *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale (tra "ragionevole durata", diritti dell'imputato e garanzie del contraddittorio)*, in ID., *Alla ricerca di un processo penale "giusto"*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 311 ss.; M. MENNA, *La ragionevole durata del processo in relazione ai sindacati incidentali e ai processi cumulativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 921ss.; A. NAPPI, *La ragionevole durata del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1540 ss.; C. PANSINI, voce *Durata ragionevole del processo (dir. proc. pen.)*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, vol. V, diretto da S. Patti, Milano, Il Sole 24 ore, 2007, p. 680 ss.; G. PANSINI, voce *Ragionevole durata del processo*, in *Digesto del processo penale on-line*, a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2013; P. SILVESTRI, *Abuso del processo, ragionevole durata e novità normative*, in *Le Corti pugliesi*, 2007, p. 48 ss.; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale "metodo" della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 757 ss.; G. SPANGHER, *Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 1261 ss.; F. TRIPODI, *Ragionevole durata del processo penale, principio di oralità e «abuso» del processo (ancora sulla rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice)*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3077 ss.

⁹ M. CUSATTI, *Il decorso del tempo e il processo penale alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione*, in www.penale.it.

mo in materia di ragionevole durata del processo¹⁰. Giustamente, è stato sottolineato che quello del tempo ragionevole costituisce da anni, per l'Italia, il *punctum dolens* dell'art. 6 della Convenzione¹¹. La norma in oggetto sancisce, infatti, il diritto di ogni persona ad essere giudicata “entro un termine ragionevole”¹², diritto che viene consacrato anche all'interno della nostra Carta costituzionale, ma in maniera differente. Mentre nella Convenzione il diritto è costruito come garanzia di tipo soggettivo¹³, l'art. 111 della Costituzione inquadra il diritto *de quo* in chiave oggettiva, stabilendo che la legge “deve assicurare la ragionevole durata del processo”¹⁴. In effetti, «la

¹⁰ Secondo la giurisprudenza europea «costituisce violazione dell'art. 6, § 1, CEDU l'inadempimento, da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'obbligo di organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da evitare ritardi prolungati nella definizione dei processi, posto che l'eccessiva lentezza nell'amministrazione della giustizia comporta un *vulnus* allo Stato di diritto. Ciò si realizza soprattutto quando, le violazioni della Convenzione rappresentano il risultato di una situazione perdurante, alla quale non viene posto alcun rimedio effettivo e rispetto alla quale gli individui sono sprovvisti di rimedi interni. La frequenza con cui queste avvengono, difatti, esclude *de plano* la possibilità che possa trattarsi di un semplice ed isolato caso». Così, Corte eur. dir. uomo, 28 luglio 1999, ric. n. 34884/97, Bottazzi c. Italia, in *www.echr.coe.int*. Più recentemente, cfr. Corte eur. dir. uomo, 5 novembre 2013, ric. n. 15015/03, Bencinvega e altri c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, ric. n. 39567/02, Parenti e Deidda c. Italia, *ivi*.

¹¹ I. PATRONE, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in AA.VV., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M.G. Civinini-C.M. Verardi, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 164.

¹² In termini analoghi si esprime l'art. 14, comma 3, lett. c) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che assicura ad ogni individuo accusato di un reato «di essere giudicato senza ingiustificato ritardo».

¹³ Per un ampio approfondimento sui principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di ragionevole durata del processo, cfr. M.G. AIMONETTO, “*Ragionevole durata*” del processo penale, cit., p. 232 ss.; M. CHIAVARIO, *sub art. 6*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Padova, Cedam, 2001, p. 206 ss.; F. GAMBINI, *sub art. 6, § XXIV-XXXII*, in *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Padova, Cedam, 2012, p. 245 ss.

¹⁴ Sulla qualificazione in termini di “garanzia oggettiva” all'interno dell'art. 111 Cost., cfr., in dottrina, M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo, II) Processo penale*, in *Enc. giur.* Treccani, Agg. 2001, vol. XVII, Roma, p. 3; A. CIGLIONI, *La ragionevole durata del processo*, cit., p. 197; P. FERRUA, *Il “giusto processo”*, 3ª ed.,

dimensione oggettiva della ragionevole durata è così strutturalmente congenita al processo che, seppure la Costituzione non l'avesse specificamente espressa, discenderebbe dal più generale principio di ragionevolezza enucleabile dall'art. 3 Cost.»¹⁵. Il principio *de*

Bologna, Zanichelli, 2012, p. 108; Id., *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo penale*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 453.; V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, cit., p. 3206; Id., *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale*, cit., p. 326; E. MARZADURI, *La riforma dell'art. 111 Cost., tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 767; A. NAPPI, *La ragionevole durata del processo*, cit., p. 1541; C. PANSINI, voce *Durata ragionevole del processo (dir. proc. pen.)*, cit., p. 680; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 15ª ed., Milano, Giuffrè, 2014, p. 44.

In giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, Balsini, in *Giur. it.*, 2004, p. 947, secondo cui «l'art. 111, comma 2, Cost., non va contrapposto, ma si integra con l'art. 6 della Cedu, poiché il bene tutelato dalle due disposizioni normative è il medesimo: la durata ragionevole del processo. È diversa soltanto la prospettiva secondo la quale esso viene considerato: garanzia oggettiva nell'ordinamento della norma costituzionale, garanzia soggettiva della persona nella Cedu».

Esprime opinione contraria E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1422, secondo cui «lo stesso concetto di garanzia oggettiva è intrinsecamente viziato e incompatibile con i valori ai quali si ispira il giusto processo, il cui respiro giusnaturalista è evidente in tutte le Carte internazionali dei diritti. Solo la vecchia cultura inquisitoria può far pensare che il contraddittorio sia anzitutto espressione di un interesse statale all'accertamento della verità, dimenticando così che, nel processo penale, la difesa è fondamentale garanzia dell'individuo, titolare di un diritto inviolabile riconosciutogli in quanto persona umana. Non ci sono dunque garanzie diverse da quelle soggettive».

Individuano un contemperamento tra entrambe le esigenze M. CHIAVARIO, *Procedura penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre inedite)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 414, il quale afferma che «in primo piano, certo, sta la tutela del diritto soggettivo dell'accusato che è quello che può subire i danni maggiori dalle lungaggini processuali (...) però, il principio della durata ragionevole ben può richiamare alla necessità, altrettanto importante, di non dilatare oltre misura i modi di esercizio di quei diritti, abusandone a scopi dilatori o comunque in modo tale da rendere meno agevole il contenimento, appunto, entro limiti ragionevoli, della durata del processo o di certe sue fasi»; L. KALB, *La "ricostruzione orale" del fatto*, cit., p. 192, secondo cui «la contrapposizione può e deve superarsi ove si riesca a cogliere il rapporto funzionale intercorrente tra la garanzia della ragionevole durata e l'attuazione del giusto processo nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Così come appare non giustificabile un qualsiasi sacrificio di una garanzia soggettiva in omaggio al perseguimento della ragionevole durata, allo stesso modo deve escludersi che l'operatività della ragionevolezza dei tempi sia condizionata dalla volontà della singola parte».

¹⁵ P. FERRUA, *Il "giusto processo"*, cit., p. 110 s.

quo diviene condizione necessaria per il buon funzionamento della giustizia, ergendosi proprio a metodo del processo. Soltanto così quest'ultimo potrà dirsi veramente efficace e idoneo a realizzare gli scopi prefissati: l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità attraverso la pronuncia di una sentenza definitiva, entro un termine accettabile¹⁶. Il principio della ragionevole durata costituisce, dunque, «una concreta proiezione del valore della efficienza del processo, costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost.»¹⁷.

¹⁶ Secondo i giudici di Strasburgo, la ragionevole durata deve essere assicurata tenendo in considerazione una serie di fattori, quali la complessità del caso, la condotta delle parti, il comportamento delle autorità procedenti e l'interesse in gioco. Vasta è la giurisprudenza in tal senso. Con particolare riferimento alle sentenze pronunciate nei riguardi del nostro Paese, cfr. Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2014, ric. n. 17760/03, Zucchini e altri c. Italia, in *www.echr.coe.int*; Corte eur. dir. uomo, 17 dicembre 2013, ric. n. 51930/10, Nicolò Santilli c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 18 dicembre 2012, ric. n. 70800/01, Chillemi c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 18 dicembre 2012, ric. n. 24887/03, Maselli c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 6 marzo 2012, ric. n. 23563/07, Gagliano Giorgi c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 18 ottobre 2011, ric. n. 13175/03, Giusti c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 21 dicembre 2010, ric. n. 45867/07, Gaglione c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 19 gennaio 2010, ric. n. 72746/01, Zuccalà c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2007, ric. n. 62265/00, Gregori c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 luglio 2007, ric. n. 62157/00, Locatelli c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 19 ottobre 2006, ric. n. 68610/01, Gautieri e altri c. Italia, *ivi*; Corte eur. dir. uomo, 5 novembre 2002, ric. n. 45290/99, Pisaniello c. Italia, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 248; Corte eur. dir. uomo, 16 maggio 2002, ric. n. 41424/98, Nuvoli c. Italia, *ivi*, 2002, p. 1165; Corte eur. dir. uomo, 25 luglio 2000, ric. n. 23969/94, Mattoccia c. Italia, in *Leg. pen.*, 2000, p. 1538; Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2001, ric. n. 40662/98, Iarrobino c. Italia, in *www.foroitaliano.it*; Corte eur. dir. uomo, 20 luglio 2004, ric. n. 38805/97, W.K. c. Italia, in *Guida dir.*, 2004, n. 35, p. 93.

Si segnala per la singolarità, Corte eur. dir. uomo, 3 aprile 2012, ric. n. 28790/08, Sessa c. Italia, in *www.foroitaliano.it*, con cui la giurisprudenza di Strasburgo stabilisce che «la fissazione di un'udienza di un processo penale in data coincidente con una festività religiosa non viola la libertà di esercitare il proprio culto dell'avvocato di religione ebraica in quanto l'art. 9 che pure garantisce una serie di facoltà, non comprende la protezione di qualsiasi atto motivato da ragioni di carattere religiose; in questo caso, l'interesse del singolo a rispettare le festività imposte dalla propria religione deve essere bilanciato con l'interesse degli imputati a beneficiare del buon funzionamento della giustizia e di un processo dalla durata ragionevole».

¹⁷ Cfr. V. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, cit., p. 3208; *Id.*, *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, cit., p. 261.

Merita segnalare che, ancor prima dell'inserimento in Costituzione del principio della ragionevole durata del processo, la giurisprudenza costituzionale ave-

Una volta assurto il principio di efficienza ad autonomo bene di rilievo costituzionale, occorre operare un bilanciamento con beni di pari rango costituzionale¹⁸. Il delicato problema che si pone è, infatti, quello di coniugare insieme garanzie difensive e speditezza, un binomio che nella prassi può risultare non facilmente realizzabile, data la necessità di assicurare diritti che possono rallentare notevolmente lo sviluppo processuale. Ragionevolezza dei tempi non significa evidentemente rapidità nello svolgimento del processo ad ogni costo, ma vuol dire cercare un punto d'equilibrio fra l'esigenza di contenere la durata del dibattimento e quella di non pregiudicare lo svolgimento ordinario del rito¹⁹. Il termine "ragionevole" cui fa riferimento l'art. 111 Cost. va inteso non soltanto nel senso di giustizia amministrata senza ritardi, ma anche di giustizia non frettolosa e sommaria²⁰.

Sono numerose le disposizioni dalle quali emerge evidente lo sforzo del legislatore di contemperare l'affermazione dei diritti delle par-

va ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 354, in *Giur. cost.*, 1996, p. 3076) e la possibilità di reiterare sospensioni risultasse lesiva del bene costituzionale dell'efficienza del processo (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 353, *ivi*, 1996, p. 3070). Nello stesso senso, Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, *ivi*, 1999, p. 2991, secondo cui «l'effettività della tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione, ed in definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con la durata ragionevole del processo. Garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Successivamente all'entrata in vigore della legge sul "giusto processo", l'orientamento della Consulta non è mutato, essendosi affermato che «l'esigenza di garantire la maggiore celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.». Cfr., in tal senso, Corte cost., 10 giugno 2010, n. 205, in *Giur. cost.*, 2010, p. 2392; Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 519, *ivi*, 2002, p. 4273; Corte cost., 19 novembre 2002, n. 458, *ivi*, 2002, p. 3805; Corte cost., 24 aprile, 2002, n. 137, *ivi*, 2002, p. 1087; Corte cost., 22 giugno 2001, n. 204, *ivi*, 2001, p. 1524; Corte cost., 9 febbraio 2001, n. 32, *ivi*, 2001, p. 120.

¹⁸ In questi termini, C. CESARI, *Le clause di irrilevanza del fatto*, cit., p. 13.

¹⁹ Cfr. L. KALB, *La riforma possibile, anzi doverosa...*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 130.

²⁰ Secondo N. TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in AA.VV., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, cit., p. 48, l'inserimento nel testo dell'art. 111 Cost. della formula del "giusto processo" mette in evidenza la robusta unitarietà dell'insieme delle garanzie processuali.

ti e l'interesse per l'efficienza del processo: il principio *de quo* non deve mai porsi in contrasto con la salvaguardia delle garanzie individuali, ma deve sussistere fra loro un rapporto di complementarità²¹.

In questi termini, la ragionevole durata deve rappresentare un limite non al diritto di difesa in quanto tale, ma all'incontrollata proliferazione delle garanzie in cui potenzialmente esso si realizza, evitando che le parti possano farne un cattivo uso, con l'intento di rallentare i tempi processuali²².

Lo schema processuale ricavabile dai principi costituzionali costituisce un modello minimo di garanzia, che può trovare attuazione in maniera flessibile, perché ciascuna garanzia può essere riconosciuta nel suo massimo grado di espansione o nel suo contenuto più essenziale; l'importante è che il sistema processuale si riveli sempre internamente coerente «perché l'incoerenza sistematica, talvolta, può anche di per sé determinare l'illegittimità costituzionale delle

²¹ In questi termini, V. GREVI, *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, cit., p. 263. Nello stesso senso C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 13 s., secondo cui in un settore come quello processuale, in cui l'uso corretto del mezzo è il fine delle regole che lo governano, la prospettiva che si apre è quella di una generale disattenzione per le procedure e le garanzie che, in una logica di buon funzionamento del sistema, rischiano di perdere spessore. Per questo efficienza e garanzie non vanno intesi come termini di un'alternativa, ma come concetti che si implicano reciprocamente.

In effetti, come è stato efficacemente sottolineato, «la vera efficienza processuale è quella che include al suo interno anche l'efficienza nel riconoscimento e nello sviluppo delle garanzie processuali. L'efficienza processuale non è quella di un processo purchessia in funzione di una maggiore repressione: è efficienza di un processo che deve sì consentire di raggiungere dei risultati credibili anche nel senso della tempestività e dell'efficacia delle sanzioni, ma deve consentire di raggiungerli in modo giusto anche sul piano delle modalità del percorso». L'efficienza va, dunque, riferita ad «un processo che non giri su stesso, di un processo che miri ad assolvere gli innocenti e a condannare i colpevoli; ma è anche quella di un processo intrinsecamente corretto e leale». Così, M. CHIAVARIO, *Garanzie ed efficienza: un equilibrio difficile ma essenziale*, in ID., *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Torino, Giappichelli, 1998, p. 126.

In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23, in *Giur. cost.*, 2013, p. 370.; Corte cost., 23 luglio 2010, n. 281, *ivi*, 2010, p. 3518; Corte cost., 28 gennaio 2010, n. 26, *ivi*, 2010, p. 337; Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144, *ivi*, 2008, p. 1762; Corte cost., 11 dicembre 2001, n. 399, *ivi*, 2001, p. 3888.

²² P. FERRUA, *Il "giusto processo"*, cit., p. 115.

norme potenzialmente idonee a prolungare la durata dei processi»²³. In tale prospettiva, non può prescindersi dal principio di economia processuale, che opera come criterio di razionalizzazione delle garanzie²⁴, alla luce del quale il legislatore del 1988, al fine di restituire funzionalità all'apparato giudiziario, ha affiancato al modello processuale ordinario definizioni alternative “nel” processo²⁵.

Il riferimento è chiaramente ai “procedimenti speciali”, che sono stati escogitati dal legislatore per modellare il processo penale alle specifiche esigenze del caso concreto, con una spiccata finalità acceleratoria e deflativa²⁶.

Il legislatore ha ritenuto del tutto irrazionale ed antieconomico²⁷ prevedere per qualunque fattispecie di reato lo schema processuale

²³ Di questo avviso, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 22.

²⁴ V., ancora, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 22.

²⁵ Parla di alternative “nel” processo, M. CHIAVARIO, *Processo penale e alternative*, cit., p. 407.

²⁶ Sull'argomento, cfr., in dottrina, E. AMODIO, *Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3406 ss.; H. BELLUTA, *Contraddittorio e consenso: metodi alternativi per la formazione della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 126 ss.; F.G. CATULLO, *I riti speciali tra esigenze processuali e logica sanzionatoria*, in AA.VV., *Guida ai procedimenti penali speciali*, a cura di E. Aprile-F. G. Catullo, Torino, Giappichelli, 2007, p. 1 ss.; L. FILIPPI, *Premessa*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. I, *Procedimenti speciali*, a cura di L. Filippi, Torino, Utet, 2008, p. 1 s.; A. GAITO-G. SPANGHER-F. GIUNCHEDI-C. SANTORIELLO, *Presentazione. Scopi della giustizia penale e politica processuale differenziata*, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, cit., t. I, *I procedimenti speciali*, a cura di F. Giunchedi, 2010, p. XX ss.; M. MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti speciali nell'evoluzione legislativa e nella prassi*, in AA.VV., *La giustizia penale differenziata*, cit., t. I, *I procedimenti speciali*, cit., p. 77 ss.; R. ORLANDI, *I procedimenti speciali*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, 7ª ed., Padova, Cedam, 2014, p. 687 ss.; G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, in AA.VV., *Procedura penale*, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 2014, p. 553 ss.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 775 ss.

In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2304; Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, *ivi*, 2001, p. 917 ss., ove la Consulta riconosce la legittimità dei modelli di definizione alternativa delle controversie, invocando proprio il criterio della ragionevole durata del processo.

²⁷ L' “economia” evoca la necessità di ottenere il massimo risultato nella attuazione della legge con il minimo possibile impiego di attività giurisdizionale. Cfr.,

ordinario²⁸; in effetti «è veramente ottimo solo quell'ordinamento processuale nel quale il processo può variare nella sua struttura organica in modo da conformarsi e corrispondere alle varie esigenze concrete»²⁹.

Profondamente diversi nella struttura, sia i riti deflativi del dibattimento, che i riti accelerativi hanno in comune lo scopo di snellire la macchina giudiziaria, soprattutto laddove, in considerazione della tipologia di reato o della non particolare complessità della vicenda, non è necessario ricorrere al procedimento ordinario che richiede tempi evidentemente più lunghi. Un eccesso di attività procedimentale, infatti, può rappresentare un'inutile aggravio sia in termini temporali che economici, rivelandosi particolarmente dannoso oltre che per la collettività, anche per l'imputato.

Nel mutato assetto delineato dal nuovo sistema accusatorio, la valorizzazione del dibattimento, quale luogo privilegiato di formazione della prova, va interpretata nell'ottica di favorirne l'accesso soltanto nei casi connotati da particolare complessità, mentre una parte prevalente dei processi penali dovrebbe essere definita in maniera alternativa e semplificata³⁰.

La rinuncia dell'imputato alla fase dibattimentale e all'esercizio di quei diritti di difesa e di prova, che in essa dovrebbero ampiamente realizzarsi, trova un bilanciamento nel conseguimento di benefici premiali previsti nell'ambito dei riti speciali di matrice consensuale, come il patteggiamento e il giudizio abbreviato che rappresentano

per maggiori approfondimenti, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 18 ss., la quale individua, nello specifico, due diversi profili del concetto *de quo*: dal punto di vista "macroeconomico", è inteso come il governo razionale del sistema-giustizia nel suo complesso; in un'ottica "microeconomica", invece, inquadra l'esigenza di asciuttezza e rigore nel disegnare cadenze e forme del singolo procedimento. Si tratta di prospettive distinte: la prima collocata sullo sfondo politico della normativa e potenzialmente anche fuori dal quadro processualpenalistico, la seconda più ravvicinata, a giustificare interventi mirati al minor dispendio di forze in ogni procedimento penale, per assicurarne ritmi brevi e articolazioni semplici.

²⁸ L'art. 2, comma 1, n. 1, l. 16 febbraio 1987, n. 81, prescriveva, infatti, la «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale».

²⁹ G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, vol. II, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1968, p. 10.

³⁰ M. MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti speciali*, cit., p. 82.

i riti sui cui si è riversata la logica della giustizia penale negoziata, tanto che alcuni autori hanno ritenuto configurabile un vero e proprio “diritto di difendersi negoziando”³¹. Una scelta che ha trovato in seguito piena copertura costituzionale, dato che l’accesso a forme alternative di procedimento, che escludano la fase dibattimentale, è stato espressamente contemplato all’interno dell’art. 111, comma 5, Cost., secondo cui «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato».

L’elemento del consenso, unitamente al principio di economia processuale, legittima la scelta di un modello di giustizia alternativo rispetto a quello offerto nel contesto giudiziario ordinario; un modello che dovrebbe realizzare una rapida fuoriuscita dell’imputato dal circuito penale, senza alcuna compromissione delle garanzie difensive.

Tuttavia, la speranza che i riti deflativi del dibattimento potessero restituire al processo i canoni di efficienza e funzionalità è rimasta utopica.

La maggior parte dei processi avrebbe dovuto essere affidata ai procedimenti premiali³², ma così non è stato a causa di una carenza di efficacia di tali modelli processuali. L’effetto deflativo dei riti alternativi non si è prodotto nella misura auspicata e questo nonostante le riforme registrate in questi ultimi anni, fra cui si ricorda in particolare quella operata dalla c.d. legge “Carotti”³³.

La premialità ha generato un fenomeno inverso e alquanto allarmante: non necessariamente la via del processo in tempi rapidi è quella preferita dalla strategia difensiva, e non è detto che la minaccia dell’irrogazione di una pena più elevata induca l’imputato ad optare per un rito differenziato. Accade di frequente che, di fronte alla drammatica situazione di ingolfamento processuale, l’imputato, facendo leva sulla lentezza della giustizia ordinaria e confidando, quindi, nella prescrizione del reato, scelga di proseguire secondo le forme ordinarie del procedimento.

³¹ M. PISANI, “Italian Style”: *Figure e forme del nuovo processo penale*, Padova, Cedam, 1998, p. 91.

³² Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 93.

³³ Cfr., ancora, M. MONTAGNA, *Profili soggettivi, oggettivi e temporali dei procedimenti speciali*, cit., p. 83 s.

L' "irragionevole durata" del dibattimento rappresenta, dunque, un forte disincentivo alla scelta dei riti premiali e la definizione della vicenda processuale in tempi più brevi viene vista dall'imputato più come un danno che come un vantaggio: tra una strada più celere, ma che assicuri una pena certa, seppur ridotta, e una più lunga, che potrebbe anche condurre all'impunità, è chiaro che quest'ultima risulterà maggiormente appetibile³⁴.

Introdotti per cercare di risolvere la situazione di crisi in cui versa la giustizia penale, i riti differenziati hanno, pertanto, paradossalmente aggravato la situazione esistente, dimostrandosi incapaci di assolvere agli scopi di deflazione in tutti quei casi in cui il processo avrebbe potuto più economicamente e rapidamente risolversi senza fare ricorso alla fase dibattimentale. Sarebbe, dunque, erroneo continuare a riporre in queste definizioni alternative del procedimento la speranza di una concreta realizzazione del principio dell'efficienza processuale³⁵.

Dal punto di vista sostanziale, non si può, inoltre, non rilevare che l'introduzione dei riti premiali - in particolare giudizio abbreviato e patteggiamento - ha alterato il rapporto di proporzione fra disvalore del fatto e risposta sanzionatoria, rivelandosi questi ultimi disfunzionali rispetto agli scopi di prevenzione generale e speciale perseguiti dalla pena³⁶.

³⁴ Secondo R. ORLANDI, *Insostenibile lunghezza del processo penale e sorti progressive dei riti speciali*, in AA.VV., *Tempi irragionevoli della giustizia penale*, cit., p. 139 s., l'accresciuto spazio riservato alle parti, a partire dal 1988, non è controbilanciato da limiti capaci di assicurare la chiusura del processo in tempi prevedibili.

³⁵ Probabilmente i riti premiali avrebbero potuto essere strutturati in maniera differente. Per quanto riguarda il patteggiamento, merita di essere segnalato che il diritto anglosassone prevede l'istituto del "*plea bargaining*" (accordo con l'accusato), in base al quale lo sconto di pena viene applicato quando l'ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato consenta all'autorità giudiziaria un effettivo risparmio di tempo e di risorse a vantaggio di una maggiore efficienza dell'intero sistema. O ancora il *guilty plea*, ove oggetto del negoziato possono essere la pena (*sentence bargaining*) o i capi di imputazione (*charge bargaining*). Si potrebbe, peraltro, obiettare che si tratta di istituti che, in vista di una maggiore celerità processuale, sono disposti a sacrificare le garanzie difensive: in tal senso v. L. LANZILLO, *Le statistiche sulle cause di inefficienza del sistema giudiziario ed i rimedi all'eccessiva durata del processo penale*, in www.treccani.it.

³⁶ Cfr., al riguardo, G. DE SIMONE, *Pena: caratteristiche e finalità*, in S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, Bologna, Il Mu-

La premialità ha, così, contribuito al generale fenomeno della ineffettività della pena, che viene di rado integralmente eseguita. Tutto questo ha provocato un forte allarme sociale, anche perchè, essendo venuta meno la certezza della pena, si è registrato un incremento dei tassi di criminalità, con pericolo per l'incolumità pubblica e conseguente sovraccarico per il sistema giudiziario.

Al fine di arginare questa grave situazione, il legislatore si è orientato verso una progressiva "panpenalizzazione"³⁷, che ha generato un'inarrestabile espansione degli ambiti penalmente rilevanti. Ci si è illusi che ogni situazione di emergenza sociale possa essere risolta introducendo nuove fattispecie di reato, nella convinzione che «la migliore prevenzione possibile rimanga intimamente collegata alla massimizzazione del *malum poenae*, ovvero alla ritorsione del male»³⁸.

L'atteggiamento del legislatore rileva degli aspetti di forte criticità. Come si è già ricordato, si è dapprima cercato di risolvere la situazione di crisi attraverso la previsione di definizioni alternative "nel" processo che, garantendo profili premiali, potessero indurre l'imputato a non seguire le forme ordinarie del procedimento; successivamente, constatato l'insuccesso di tale scelta - che, dal punto di vista sostanziale, ha creato il dilagante fenomeno di "fuga dalla pena detentiva" - si è fatto ricorso ad un diritto penale più "forte", collegato ad istanze retributive. In questo modo si è generata un'in-

lino, 2007, p. 67. Esprimono, altresì, preoccupazione per gli effetti negativi della premialità sulla funzione della pena, F. BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 332; E. DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 806; L. FERRAJOLI, *Patteggiamenti e crisi della giurisdizione*, in *Quest. giust.*, 1989, p. 382; G. FIANDACA, *Pena patteggiata e principio rieducativo: un arduo compromesso tra "logica di parte" e controllo giudiziale*, in *Foro it.*, 1990, I, c. 2389.

Secondo E. DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini- C. E. Paliero, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1092, soprattutto il patteggiamento avrebbe introdotto una sorta di «autostrada verso l'impunità, accessibile anche all'autore di reati nient'affatto bagatellari».

³⁷ Ad avviso di M. VIETTI, *Crisi economica e diritto penale*, cit., p. 8, la "panpenalizzazione", in un sistema come il nostro ad azione penale obbligatoria, ha determinato una sostanziale paralisi dell'intero apparato sanzionatorio.

³⁸ L'espressione è di A. ROIATI, *Diritto penale minimo e mediazione penale*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1047.

flazione legislativa che ha caricato la macchina della giustizia di una mole eccessiva di processi, distogliendola dai fatti maggiormente lesivi di beni fondamentali³⁹.

Per questo motivo appare opportuno cominciare a considerare un punto di vista diverso, complementare, basato su un riassetto culturale della giustizia penale⁴⁰. In tal senso, sarebbe auspicabile volgere lo sguardo verso un “diritto penale minimo”⁴¹ che sia in grado di ridefinire i beni e i valori fondamentali da tutelare, perché solo un diritto penale minimo finalizzato «alla prevenzione e punizione delle sole offese più gravi ai diritti fondamentali e alla convivenza civile, sarà in grado di fronteggiare queste forme di criminalità, assicurando al tempo stesso efficacia e garanzie, ossia i due valori sui quali si basano la legittimità e la credibilità così del diritto come della giurisdizione penale»⁴².

In linea con quanto appena enunciato, la risposta che sembra meglio strutturata, ai fini del recupero di un sistema concretamente efficiente e funzionale, può essere rappresentata da un modo completamente diverso di amministrare la giustizia, che, in conseguenza della eccessiva produzione legislativa, ridefinisca i confini del sistema giudiziario, introducendo delle forme alternative “al” processo.

Occorrerebbe, pertanto, valorizzare differenti modelli di giurisdizione che, lontani dal modello autoritativo-impositivo fondato sulla punizione, siano orientati alla composizione del conflitto e

³⁹ Cfr. L. KALB, *La “ricostruzione orale” del fatto*, cit., p. 119, che rileva come il proliferare delle norme determini uno scollamento tra cittadino e Stato, tra consociati ed il loro ordinamento, al punto che i primi non riconoscono più il secondo come proprio. Questa situazione determina una crisi di credibilità e di fiducia nelle istituzioni, che si traduce in sfiducia nella certezza dell’ordinamento.

⁴⁰ Secondo V. PATANÈ, *La mediazione penale nel processo minorile: le potenzialità, i rischi, le garanzie*, in AA.VV., *Per uno statuto europeo dell’imputato minorenni*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 175, «a fronte di un diritto penale visto come “camera di compensazione” di conflitti non riducibili se non attraverso la formalizzazione preventiva di un’istanza punitiva impermeabile alle dinamiche sociali, si contrappone una “filosofia di intervento” fondata su un’idea di rinuncia alla gestione istituzionale della controversia, che si iscrive a pieno titolo nella tendenza delle società moderne a evolvere verso un più ampio e articolato pluralismo dei sistemi di regolazione sociale».

⁴¹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, cit., p. 9 ss.; A. ROIATI, *Diritto penale minimo e mediazione penale*, cit., p. 1047.

⁴² Ancora L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, cit., p. 18.

al ristabilimento della comunicazione fra la vittima e l'autore del reato, interrotta in conseguenza della perpetrazione dell'illecito penale. La realizzazione di questo progetto "alternativo" di ricostruzione del sistema penale comporta lo spostamento del baricentro sia dal modello retributivo, dove l'attenzione si concentra sulla violazione della legge e la pena è considerata la giusta punizione per il male subito, sia dal modello riabilitativo, incentrato sulla figura dell'autore del reato, con l'obiettivo di modificarne il comportamento deviante.

La "giustizia riparativa" rappresenta, così, la promettente frontiera di un sistema passato con graduale evoluzione attraverso modelli di matrice retributiva e rieducativa⁴³, che volge lo sguardo verso un "diritto penale mite"⁴⁴, comunicativo-dialogico, non umiliante e coinvolgente in modo diretto e responsabile tutti i protagonisti della vicenda conflittuale⁴⁵; un diritto penale più flessibile, che punti al superamento della logica che considera necessaria l'applicazione della pena, soprattutto quella detentiva, la quale nei riguardi di fattispecie di reato di minore allarme sociale risulta non soltanto sproporzionata alla oggettiva gravità del fatto e priva di una valenza educativa, ma altresì potenzialmente criminogena, potendo il contatto con l'ambiente carcerario generare l'effetto opposto a quello rieducativo.

Nel paradigma riparativo il reato è considerato non più come un'azione contro lo Stato, ma contro una vittima appartenente ad una comunità sociale: la pretesa punitiva pubblicistica cede così il

⁴³ In questi termini, F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 64.

⁴⁴ Per una dettagliata analisi sul tema, cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992.

Più recentemente, per approfondimenti sul concetto di mitezza del diritto nell'ambito della giustizia penale minorile, cfr. M. COLAMUSSI, *Una giustizia minorile mite. L'esperienza del Tribunale per i minorenni di Bari*, in *Min. giust.*, 2013, n. 4, p. 230, la quale afferma che «la mitezza del diritto va intesa non come sinonimo di "arrendevolezza" o di "perdonismo", come veniva etichettata in passato, bensì quale risposta concreta alla spaccatura che si crea tra autore del reato e comunità in cui egli vive, allorché pone in essere un fatto penalmente rilevante».

⁴⁵ In questi termini, C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in AA.VV., *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, a cura di G. Cosi-M. A. Foddai, Milano, Giuffrè, 2003, p. 176.

passo ad una regolazione privatistica del conflitto sociale⁴⁶. Questa nuova tecnica di giustizia si configura come modalità di intervento penale che ha come oggetto il conflitto e i danni provocati alla vittima, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze e come mezzi le attività riparatorie del danno causato alla vittima dal reo.

Si determina, così, «una sorta di “rivoluzione copernicana”, ponendo al centro dell'attenzione non l'autore del reato e l'idea di applicare nei suoi confronti una sanzione quanto più possibile proporzionata al fatto e adeguata alle finalità di prevenzione e riabilitazione; bensì la vittima con l'intento di elidere le conseguenze dannose del reato attraverso la partecipazione attiva del reo»⁴⁷.

Pur non sostituendosi al sistema penale tradizionale, il modello *de quo* può essere proposto in termini di complementarietà, andando ad integrare «efficacemente gli strumenti sanzionatori nei casi di reati di minore gravità (...) e, più in generale, operare in tutte quelle situazioni in cui appaia prevalente l'interesse (...) di riparazione del danno subito dalla vittima dell'illecito penale»⁴⁸.

Partendo proprio dalla definizione e dagli obiettivi perseguiti dalla giustizia riparativa, la presente indagine analizzerà inizialmente l'importanza della *restorative justice* a livello sovranazionale, focalizzando l'attenzione sugli atti normativi che considerano fondamentale la valorizzazione del ruolo della vittima del reato nell'ambito di questo modello alternativo di giustizia⁴⁹; successivamente, saranno oggetto di studio le tecniche di giustizia riparativa principalmente diffuse, fra cui spicca la “mediazione” penale⁵⁰.

La trattazione proseguirà, spostando l'attenzione sul quadro nazionale, con l'analisi della relazione fra mediazione e processo penale, al fine di comprendere in quale misura sia possibile realizzare

⁴⁶ G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 256.

Negli stessi termini E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in AA.VV., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, 2^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 532.

⁴⁷ F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, cit., p. 64.

⁴⁸ V., ancora, F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, cit., p. 64.

⁴⁹ V. *infra*, Cap. I, Sez. I.

⁵⁰ V. *infra*, Cap. I, Sez. II.

una vera e propria “diversione” dal sistema ordinario senza compromettere l’osservanza dei principi costituzionali volti a garantire lo svolgimento di un processo “giusto”⁵¹.

Individuati, successivamente, i presupposti applicativi della mediazione e le regole che devono sorreggere l’intero percorso mediativo⁵², saranno illustrati i vari modelli di mediazione operanti all’interno del sistema di giustizia penale, ovvero nel procedimento a carico di imputati minorenni⁵³, nel sottosistema di pace⁵⁴ e nel rito ordinario⁵⁵. Con riferimento a quest’ultimo ambito, l’attenzione sarà, in particolare, focalizzata sulle recenti novità normative che hanno contribuito al rafforzamento delle pratiche di mediazione, ovvero la l. 28 aprile 2014, n. 67 che, nell’estendere al procedimento a carico degli adulti l’istituto della messa alla prova, già sperimentato con successo nel rito minorile, ha realizzato l’apertura di una nuova finestra per la mediazione penale. Come si vedrà⁵⁶, l’innovazione legislativa, pur essendo ispirata a logiche evidentemente deflative, si muove nell’orbita di un sistema penale concretamente improntato a finalità riparative, che possono essere conseguite già nella fase antecedente il processo penale, consentendo, mediante questa tipica forma di *probation*, sia il soddisfacimento delle esigenze della vittima che il recupero sociale del reo.

Se l’istituto della messa alla prova degli adulti realizza per la prima volta un riconoscimento normativo dell’attività mediativa nel giudizio penale ordinario, non potrà non evidenziarsi che futuri spazi applicativi potranno aprirsi anche all’interno di un altro strumento normativo individuato dalla l. n. 67/2014, oggetto di un’apposita delega conferita al governo: “l’irrelevanza penale del fatto”, secondo cui la punibilità deve essere esclusa nei confronti di quelle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, qualora risulti la “tenuità dell’offesa” e la “non abitualità del comportamento”⁵⁷. Un

⁵¹ V. *infra*, Cap. II.

⁵² V. *infra*, Cap. II.

⁵³ V. *infra*, Cap. III, Sez. I.

⁵⁴ V. *infra*, Cap. III, Sez. II.

⁵⁵ V. *infra*, Cap. III, Sez. III.

⁵⁶ V. *infra*, Cap. III, Sez. III, § 3.

⁵⁷ V. *infra*, Cap. III, Sez. III, § 5.

istituto che, nella prospettiva della giustizia “mite”, considerando la sanzione penale una risorsa eccezionale cui fare ricorso in casi estremi, può rivelarsi idoneo a restituire all’apparato giudiziario credibilità ed efficienza.

In una prospettiva *de iure condendo*, ci si soffermerà, in ultima analisi, sul disegno di legge C. 2798 «*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena*», approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2014, che - fra le altre novità - in maniera analoga a quanto espressamente disciplinato nel procedimento davanti al giudice pace, mira ad introdurre anche nel rito ordinario il meccanismo della estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie⁵⁸.

L’idea posta a fondamento dell’intero progetto è quella di restituire al processo penale maggiore efficienza, e, a tal fine, anche l’istituto *de quo* potrebbe collocarsi come alternativa procedimentale che, verosimilmente, dovrebbe consentire una rapida definizione dei reati di minore gravità, riservando la celebrazione del dibattimento ai reati più gravi. Inoltre, come si vedrà, la novella che si intende introdurre non persegue un’intento squisitamente deflativo, in quanto, realizzando una maggiore valorizzazione dell’offeso dal reato, permetterebbe di «affiancare realmente all’istanza deflativa la tutela della c.d. giustizia riparativa»⁵⁹.

⁵⁸ V. *infra*, Cap. III, Sez. III, § 6.

⁵⁹ In questi termini, A. MARANDOLA, *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, Cacucci, 2014, p. 145.

Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” (DJSGE) è il primo dipartimento dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con sede a Taranto. Esso nasce dall’aggregazione di docenti e ricercatori della II Facoltà di Giurisprudenza, della II Facoltà di Economia, dei corsi di laurea in Scienze della Formazione (Facoltà di Scienze della Formazione) e in Scienze Infermieristiche (Facoltà di Medicina) di Taranto intorno a tematiche di ricerca e di formazione rispondenti alla vocazione mediterranea dell’area ionica: ambiente, tutela della salute e del territorio, diritti ed economie del mare, valorizzazione dei saperi e delle culture dello spazio euro-mediterraneo.

Muovendo dall’analisi dell’attuale situazione di crisi della giustizia penale – determinata in via principale dall’irragionevole durata dei processi – lo studio analizza le possibili soluzioni necessarie ai fini del recupero di un sistema processuale efficiente ed efficace.

Dall’indagine emerge come il ricorso ai procedimenti speciali di matrice consensuale – introdotti dal legislatore del 1988 con spiccata finalità deflativa – non possa rappresentare l’unica risposta. Sembra, invece, opportuno iniziare a considerare un punto di vista differente e complementare: non forme alternative “nel” processo, bensì meccanismi alternativi “al” processo, che – come prescrive il paradigma riparativo – siano orientati alla composizione del conflitto e al ristabilimento della comunicazione fra la vittima e l’autore del reato.

Fra le tecniche maggiormente diffuse di *restorative justice* spicca la “mediazione”: un’attività posta in essere da un soggetto terzo e imparziale – il mediatore – che mira a ricomporre la frattura relazionale determinata dall’illecito penale.

La ricerca, analizzando i vari “modelli” di mediazione nell’ambito del nostro sistema processuale, verifica l’impatto nel nostro Paese di questa nuova modalità di risposta al reato, idonea ad “affiancarsi” al sistema di giustizia formale con l’obiettivo, tra l’altro, di determinare un’apprezzabile deflazione giudiziaria, obiettivo finora non realizzato dalla giustizia penale negoziata.

Se nel procedimento minorile e in quello davanti al giudice di pace sono individuabili diversi spazi applicativi per l’operatività della mediazione, nel contesto del procedimento ordinario un vero e proprio riconoscimento normativo si è recentemente realizzato con l’entrata in vigore della legge n. 67/2014, che – nell’estendere anche agli adulti l’istituto della messa alla prova – consente di attuare una vera e propria *diversion* già nella fase antecedente il processo, volta ad assicurare una contrazione del carico giudiziario e, nel contempo, a soddisfare le esigenze che sottostanno ai meccanismi di giustizia riparativa.

ISBN 978-88-6611-411-6



€ 32,00